

27825/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE

RL

UDIENZA
CAMERALE
30.6.2015

SENTENZA
N. *1156*

Composta da

- Dott. GIACOMO PAOLONI
- Dott. DOMENICO CARCANO
- Dott. STEFANO MOGINI
- Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
- Dott. EMANUELE DI SALVO

- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

REGISTRO
GENERALE
N. 26260/15

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

IGNAT CLAUDIU, nato a Hudesti (Romania) il 23.7.1980

Avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti il 22.5.2015 dalla Corte d'Appello di Firenze;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;

udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

PREMESSO che con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Firenze ha, dopo duplice annullamento con rinvio di precedenti sentenze della medesima Corte d'Appello, dichiarato sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 24 ottobre 2013 dal Tribunale di Suceava, con esclusione dei reati di "esecuzione di operazioni finanziarie fraudolente" e "complicità nell'esecuzione di operazioni finanziarie fraudolente" commessi in danno di Poste Italiane S.p.a. e dei relativi clienti, subordinando l'esecuzione alla condizione che l'Ignat, cittadino rumeno residente nello Stato italiano, sia rinvio in Italia, a

SAI

conclusione del procedimento penale, per scontarvi la pena privativa della libertà personale a lui eventualmente irrogata dall'autorità giudiziaria rumena.

RILEVATO che Claudiu Ignat ricorre, personalmente e a mezzo dei propri difensori, avverso la suindicata sentenza deducendo: 1) violazione di legge e motivazione apparente, in quanto la Corte territoriale ha disposto la consegna in relazione alla imputazione di associazione a delinquere e alle contestate condotte di esecuzione di operazioni finanziarie fraudolente e complicità nell'esecuzione di operazioni finanziarie fraudolente commesse in pregiudizio di persone offese diverse da Poste Italiane S.p.a. allorché la stessa Corte riconosce che la condotta dei reati-fine commessi in danno di clienti di Poste Italiane è stata realizzata almeno in parte in Italia, sicché doveva ritenersi che l'associazione criminale *de qua* fosse, in tutto o in parte, operativa in Italia e, conseguentemente, doveva affermarsi la sussistenza, per tutti i reati contestati col MAE di cui sopra, della causa di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. p) L. 69/2005.

RITENUTO che il ricorso è infondato e debba essere disposta la consegna di Ignat Claudiu alla richiedente autorità giudiziaria rumena per tutti i reati ai quali il già citato mandato d'arresto europeo si riferisce, in quanto: 1) il ricorso devolve alla cognizione di questa Corte - che in questo procedimento è anche giudice del merito ex art. 22, comma 1, L. 69/2005 - la questione del luogo di commissione dei reati *de quibus* ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 c.p. e del conseguente, eventuale riconoscimento, per tutti quei reati, della causa di rifiuto della consegna prevista dall'art. 18, comma 1, lett. p) L. 69/2005; 2) la devoluzione a questa Corte della decisione relativa al *locus commissi delicti* non può che riguardare tutti i reati per i quali la consegna è stata richiesta (art. 12 c.p.p.), in virtù di una corretta applicazione del principio devolutivo in materia riguardante la giurisdizione (art. 20 c.p.p.) ai fini di consegna europea per motivi processuali; 3) la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha affermato che, in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 615 ter c.p. coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la "parola chiave" o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca dati memorizzata all'interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta (SU, n. 17325 del 26.3.2015, Rv. 263020); 4) manca agli atti qualsivoglia evidenza che le condotte contestate al ricorrente dall'autorità giudiziaria rumena siano state realizzate sul territorio italiano, e ciò sia riguardo al reato di "costituzione di un gruppo criminale organizzato" previsto e punito dall'art. 7 comma 1 L. 39/2003 rumena (in ordine al quale la Corte territoriale mette correttamente in rilievo che il sodalizio risulta composto da cittadini rumeni residenti in Romania con la sola eccezione del ricorrente - il quale peraltro potrebbe nel periodo di riferimento essersi spostato in Romania o in altri luoghi - e che l'attività dell'associazione criminale era concepita in modo tale da consentire la riscossione dei proventi



degli illeciti trasferimenti di denaro in Romania o in altri Paesi diversi dall'Italia), sia, per quanto sopra esposto, per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, essendo a tale ultimo riguardo indifferente la collocazione del server di Poste Italiane S.p.a. sul territorio italiano e non essendo stata accertato il luogo della/e postazione/i degli utenti che hanno superato le misure di sicurezza apprestate dai titolari, Italiani e esteri, dei server oggetto di abusiva intrusione; 5) per la sussistenza della causa di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. p) L. 69/2005 la giurisdizione italiana deve risultare con certezza e, in mancanza di tale certezza, va ritenuta la giurisdizione dello Stato richiedente e disposta la consegna (ex multis, Sez. 6, n. 12142 dell'11.2.2014, P.G. in proc. Pocacchia; Sez. 6, n. 45669 del 29.12.2010, Llanaj); 6) che per nessuno dei reati posti a base del MAE rumeno risulta agli atti la pendenza di procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana; che al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 619 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; che, stante il radicamento del ricorrente sul territorio italiano, va confermata la statuizione della sentenza di primo grado in base alla quale l'esecuzione del MAE è subordinata, ai sensi dell'art. 19 L. 69/2005, alla condizione che il ricorrente, a conclusione del procedimento penale, sia rinvio in Italia per scontarvi la pena privativa della libertà personale a lui eventualmente irrogata dall'autorità giudiziaria rumena.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dichiara sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena per tutti i reati oggetto della richiesta di consegna di Ignat Claudiu, ferma restando la già statuita condizione di cui all'art. 19 L. 69/2005. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.

Così deciso in Roma il 30 giugno 2015.

Il Relatore

Stefano Mogini



Il Presidente

Giacomo Paoloni

